



Statuto della

Società Valsesiana di Cultura ODV

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. e art. 26 D. Lgs 105/2018 s.m.i.

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. La Società Valsesiana di Cultura ODV, già costituita l'8 Settembre 1957, con statuto approvato il 15.09.1957 si converte, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 «Codice del Terzo settore» e s.m.i., in Organizzazione di Volontariato (ODV) assumendo la denominazione estesa di Società Valsesiana di Cultura ODV (nel presente testo anche definita come Associazione ODV).
2. La denominazione della Società Valsesiana di Cultura ODV sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente di Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione della Società Valsesiana di Cultura ODV al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore)
3. La Società Valsesiana di Cultura ODV ha sede legale nel Comune di Borgosesia (VC). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata della Società Valsesiana di Cultura ODV non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'Associazione ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di: promuovere la cultura e realizzare attività sul territorio, con particolare attenzione allo studio e alla divulgazione della storia e della cultura valseseiana nelle sue varie espressioni.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica

del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 punti f, i, del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

Nello specifico, a titolo esemplificativo l'Associazione ODV intende svolgere:

- c. promuovere e realizzare attività culturali sul territorio con particolare attenzione allo studio e alla divulgazione della storia e della cultura valesiana nelle varie espressioni;
- d. favorire il dialogo e la collaborazione fra i Valesiani di nascita, origine, affetti e simpatie;
- e. creare e gestire collezioni artistiche, biblioteche, archivi, promuovere e patrocinare il restauro di opere d'arte, salvo le competenze delle autorità tutorie, realizzando studi, ricerche, pubblicazioni, organizzazione di seminari, convegni, corsi di aggiornamento e formazione per il personale docente e per gli studenti, allestimento di mostre ed esposizioni e con interventi diretti finalizzati alla catalogazione e conservazione dei beni culturali ed ambientali, anche in collaborazione con Enti ed Associazioni culturali e scuole;
- f. pubblicare e diffondere pubblicazioni di interesse culturale ed educativo tra i propri soci e la cittadinanza.

2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dalla Società Valesiana di Cultura ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3. L'Associazione ODV, inoltre, potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del consiglio direttivo e approvata nell'assemblea dei soci.

Nel caso l'Associazione ODV eserciti attività diverse, il consiglio direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dell'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

Ogni forma di rapporto economico con la Società Valesiana di Cultura ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

5. L'Associazione ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

6. L'Associazione ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione ODV durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione ODV;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione ODV;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'Associazione ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative annuali e contributi straordinari dei soci;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.);
 - f) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione ODV e riconducibile alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;
 - g) attività "diverse" di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
3. L'esercizio sociale dell'Associazione ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. e lo sottopone per l'approvazione all'assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione ODV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate dell'Associazione ODV, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione ODV tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione alla Società Valsesiana di Cultura ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.
3. Acquisiscono la qualifica soci coloro che versano la quota sociale che sarà annualmente stabilita.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal consiglio direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda, scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi della Società Valsesiana di Cultura ODV.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di socio si perde:
 - a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto alla Società Valsesiana di Cultura ODV;
 - b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi della Società Valsesiana di Cultura ODV;
 - c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale nonostante il sollecito.
6. L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualità di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno della Società Valsesiana di Cultura ODV, sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Società Valsesiana di Cultura ODV.

Art. 7

Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita della Società Valsesiana di Cultura ODV e alla sua attività. In modo particolare i soci hanno diritto:
 - a. di partecipare a tutte le attività promosse dalla Società Valsesiana di Cultura ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti della Società Valsesiana di Cultura ODV;
 - b. di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - c. di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - d. di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al consiglio direttivo.
2. I soci sono obbligati:
 - a. all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - b. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti della Società Valsesiana di Cultura ODV;
 - c. al pagamento nei termini della quota associativa e dei contributi straordinari deliberati dall'assemblea nei termini previsti. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'Associazione ODV

1. Sono organi della Società Valsesiana di Cultura ODV:
 - L'assemblea dei soci;
 - Il consiglio direttivo;
 - Il presidente
 - Il collegio dei probiviri, ove istituito dall'assemblea
 - L'organo di controllo, ove debba essere costituito per obbligo di legge.

Art. 9

Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della Società Valsesiana di Cultura ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 2 associati nelle associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle associazioni con più di 500 soci.
4. L'assemblea è presieduta dal presidente o dal vicepresidente o da altro membro del Direttivo appositamente designato. Svolge funzione di segretario, il segretario dell'Associazione ODV, o, in sua assenza, un altro socio designato dall'assemblea.
5. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dallo stesso e dal presidente.
9. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento della Società Valsesiana di Cultura ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'assemblea ordinaria:
 - a. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - b. approva il bilancio e, ove prevista dalla legge, la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;
 - c. discute ed approva i programmi di attività;
 - d. elegge tra i soci i componenti del consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

- e. ove debba essere costituito per obbligo di legge l'organo di controllo, ne nomina e revoca i suoi componenti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso siano esterni alla Società Valsesiana di Cultura ODV;
 - f. ove si reputi necessario istituire il collegio dei probiviri, ne nomina e revoca i suoi componenti;
 - g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i. ratifica la sostituzione dei membri del consiglio direttivo, cessati per qualsiasi motivo, deliberata dal consiglio direttivo, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - j. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - k. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - l. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - m. delibera sull'esclusione dei soci;
 - n. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - o. delega il consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dalla Società Valsesiana di Cultura ODV;
 - p. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo e/o attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei soci

1. La convocazione dell'assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento della Società Valsesiana di Cultura ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
3. L'assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, in prima convocazione dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione dei tre quinti dei medesimi, ed in entrambi i casi con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 9 ad un massimo di 13 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere: il segretario può svolgere anche l'attività di tesoriere. Il vicepresidente sostituirà il presidente su delega e ogni qualvolta quest'ultimo fosse impossibilitato a svolgere le sue funzioni.
3. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione ODV e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio della stessa; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal consiglio direttivo.
4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la

sostituzione va ratificata dalla successiva assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

5. Nel caso in cui venga a mancare oltre la metà dei membri del consiglio direttivo, l'assemblea provvede, tramite elezione, al rinnovo dell'intero organo.

6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate, relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione ODV, entro il massimo stabilito dall'assemblea dei soci.

7. Il consiglio direttivo è responsabile verso l'assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a. attua tutte le deliberazioni dell'assemblea;
- b. redige e presenta all'assemblea il bilancio e, ove prevista dalla legge, la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;
- c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d. sottopone all'assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- e. sottopone all'approvazione dell'assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente statuto;
- g. ha facoltà di costituire comitati tecnici, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- h. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività della Società Valsesiana di Cultura ODV;
- i. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame e/o attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

8. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal consiglio direttivo. Svolge funzione di segretario, il segretario, o, in sua assenza, un altro membro designato dal consiglio.

9. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni 4 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei suoi componenti.

10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del consiglio direttivo.

11. I verbali delle sedute del consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti mediante trascrizione in apposito libro dei verbali.

12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

14. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza, di cui al precedente comma 13, avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 13

Presidente

1. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo nel suo seno.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ODV di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione ODV; convoca e presiede il consiglio direttivo, del cui operato è garante di fronte all'assemblea; convoca l'assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente.
4. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Organo di controllo

1. Ove debba essere costituito per obbligo di legge, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. l'assemblea dei soci nomina un organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione ODV e sul suo concreto ordinamento.
3. I componenti l'organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo ed a quelle delle assemblee.
4. Se collegiale, l'organo di controllo è composto da 3 membri scelti tra soci o non soci a seconda di quanto previsto dalla legge, dei quali almeno uno dovrà essere scelto tra le categorie di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile. Se monocratico dovrà essere scelto tra soggetti appartenenti alle predette categorie.
5. I componenti l'organo di controllo soci non possono essere retribuiti.
6. I componenti l'organo di controllo durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi.
7. La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di componente il consiglio direttivo.
8. Ai componenti l'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile

Art. 15

Collegio dei probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'assemblea il collegio dei probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito della Società Valsesiana di Cultura ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al consiglio direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il collegio dei probiviri è composto da 3 membri, eletti dall'assemblea tra gli associati, che non fanno parte del consiglio direttivo e neppure dell'organo di controllo. I probiviri durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi.
3. Il collegio dei probiviri elegge al suo interno un presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del presidente, il collegio è presieduto dal membro più anziano.

4. Il collegio dei probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del consiglio direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del collegio dei probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 16

Il Presidente Onorario

1. Il presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Società Valsesiana di Cultura ODV;
2. Il presidente onorario ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci della Società Valsesiana di Cultura ODV.

Art. 17

Comitati tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il consiglio direttivo ha facoltà di costituire e di revocare comitati tecnici cui partecipano gli associati o esperti, anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione ODV intende promuovere. Il consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del comitato tecnico e ne nomina il coordinatore.

Art. 18

Scioglimento

1. L'assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento della Società Valsesiana di Cultura ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, della Società Valsesiana di Cultura ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.), e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
3. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Art. 19

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile, del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.